

BGer 1C_432/2020 vom 7. Februar 2022

Bundesgericht, 2022-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_432_2020

FR: TF 1C_432/2020 du 7 février 2022

IT: TF 1C_432/2020 del 7 febbraio 2022

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).

E. 1.2

Riguardo alla propria competenza, il Segretario generale ha richiamato l'art. 63 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione del 19 marzo 2010 (LOAP; RS 173.71) relativo all'informazione. Questa norma dispone che il TPF informa il pubblico sulla propria giurisprudenza (cpv. 1) e che la pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata (cpv. 2), rilevato che il TPF disciplina in un regolamento i principi dell'informazione (cpv. 3). Ha osservato che secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. d del Regolamento sull'organizzazione del TPF del 31 agosto 2010 (ROTPF; RS 173.713.161) il Segretariato generale, che ha il compito di dirigere l'amministrazione del tribunale, è in particolare competente per l'informazione e le relazioni pubbliche conformemente al RI e su istruzione del presidente, per i casi pendenti d'intesa con i presidenti delle corti. Ha osservato che secondo l' art. 2 cpv. 2 RI l'informazione al pubblico è di competenza del Segretariato generale su istruzione del presidente del Tribunale. L' art. 6 cpv. 1 RI recita che il tribunale pubblica le proprie decisioni di norma in forma anonimizzata, osservato che i dettagli dell'anonimizzazione, le competenze e la procedura sono definite da direttive interne del Segretariato generale. Da queste norme il Segretariato generale ha dedotto la propria competenza a emanare la decisione impugnata.

E. 1.3

L' art. 4 cpv. 2 RI stabilisce che le decisioni sono pubblicate in maniera integrale, fatte salve le regole di anonimizzazione di cui all'articolo 6. Quest'ultima norma, relativa all'anonimizzazione, dispone, richiamando l' art. 63 cpv. 2 LOAP , che il TPF pubblica le proprie decisioni di norma in forma anonimizzata (cpv. 1); i nomi delle parti possono essere eccezionalmente pubblicati se gli interessi pubblici alla loro conoscenza sono prevalenti rispetto agli interessi privati delle parti, segnatamente quando si tratta di una causa celebre e i nomi sono comunque già noti al pubblico (cpv. 2), rilevato che i dettagli dell'anonimizzazione, le competenze e la procedura sono definite da direttive interne del Segretariato generale (cpv. 3).

Riguardo alla competenza del Segretariato generale a fungere da autorità decisionale in materia di anonimizzazione, e a modificare quindi se del caso l'anonimizzazione di una sentenza, occorre rilevare che tale compito compete di massima alla Corte del TPF che ha pronunciato la relativa sentenza. Il RI disciplina infatti un'altra fattispecie, segnatamente l'informazione al pubblico (art. 1), ed è comunque il TPF che informa il pubblico sulla propria giurisprudenza, pubblicando in Internet le proprie decisioni (art. 3 cpv. 1 RI) nella

banca dati elettronica in Internet (art. 4 cpv. 1 RI) in maniera integrale, fatte salve le regole di anonimizzazione (art. 4 cpv. 2 RI). Il Segretariato generale ha infatti il compito di dirigere l'amministrazione, di gestire i vari servizi, d'informare in maniera generale il pubblico e di curare le relazioni pubbliche (art. 10 ROTPF). Secondo l' art. 22 ROTPF , gli spetta anche il compito di permettere l'accesso a un documento relativo all'amministrazione della giustizia conformemente alla legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 17 dicembre 2004 (RS 152.3). Esso gestisce l'amministrazione del tribunale, compresi i servizi scientifici ed è il portavoce del tribunale.

L'adozione delle sentenze e l'attività strettamente connessa di anonimizzarle, e se del caso di modificare un'anonimizzazione, rientra nondimeno di massima nei compiti precisi e tipici dell'attività giurisprudenziale, affidati ai giudici o ai cancellieri, che partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause, hanno voto consultivo, elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del TPF (art. 59 LOAP e art. 16 ROTPF), compiti che esulano manifestamente dalle competenze del Segretariato generale, il quale non esplica funzioni tipicamente giudiziarie; né gli spetta quindi di pronunciarsi e semmai di modificare l'anonimizzazione di una sentenza adottata e approvata dalla Corte. La sua competenza di disciplinare, in maniera astratta per il tramite delle citate direttive interne, allo scopo di garantire una prassi uniforme e coerente in materia di anonimizzazione, non dev'essere confusa con la competenza, spettante alle Corti, di anonimizzare le singole sentenze da loro adottate.

E. 1.4

Giova sottolineare inoltre che nel caso in esame non si tratta d'altra parte della consultazione di sentenze del TPF concernenti terzi e da parte di terzi, ma del caso particolare di una richiesta di anonimizzazione accresciuta formulata da un ricorrente relativa a una decisione appena adottata che lo concerne personalmente. Certo, come si evince anche dal sito Internet del TPF, il Segretariato generale fornisce le prestazioni necessarie al buon funzionamento del Tribunale e alla sua attività giudiziaria, ma non partecipa all'adozione delle sentenze, né gli compete di controllare e se del caso modificare quale autorità di ricorso le stesse o la loro anonimizzazione. L'anonimizzazione di una singola sentenza è infatti inscindibile dall'adozione della stessa, essendo strettamente connessa all'attività giudiziaria, e non a quella amministrativa del tribunale.

E. 1.5

Il Segretariato generale non era quindi competente per adottare la decisione impugnata. Il ricorrente non ha sollevato tale quesito. La nullità di una decisione dev'essere nondimeno rilevata d'ufficio e in ogni momento dall'autorità adita, e quindi pure da questa Corte (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3; 138 II 501 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla solo quando è affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, nonché, come nel caso in esame, l'incompetenza dell'autorità giudicante (DTF 146 I 172 consid. 7.6; 144 IV 362 consid. 1.4.3).

E. 2

Ne segue che, sebbene tale argomento non sia stato addotto dal ricorrente, occorre accertare d'ufficio la nullità della decisione impugnata, motivo per cui la causa dev'essere rinviata alla

CRP per giudizio. Non si prelevano spese (art. 66 cpv. 4 LTF). Al ricorrente spettano ripetibili della sede federale, ridotte, visto che le motivazioni di merito non erano necessarie (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.